REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
16 NOV. 2020
N. 14629 / 2.18.1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA
MO2. N. 17

Firenze, 16 novembre 2020

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Mozione
(ai sensi dell'Art. 175 del regolamento interno)

Oggetto: riconoscimento del soggetto professionale del "Personal Trainer".

Il Consiglio regionale della Toscana

Preso atto:

- che la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" individua al comma 2 dell'Art. 1 la "professione non organizzata in ordini o collegi" come l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'Art. 2229 "Esercizio delle professioni intellettuali" del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative;

- che, per favorire il confronto tra la Regione Toscana e il mondo delle professioni, la Regione ha istituito la "Commissione regionale dei soggetti professionali" quale organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. n. 73/2008 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali", che formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo ad atti di programmazione e proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali; alla semplificazione delle procedure amministrative che coinvolgono i professionisti e gli utenti dei servizi professionali; ai processi di innovazione delle attività professionali;

- le attività della suddetta commissione riguardano temi di carattere giuridico, economico, tecnico, sociale e sanitario.

Considerato che, ad oggi, le professioni regolamentate (non organizzate in Ordini o Collegi) di area economico-giuridica, tecnica e sociale-sanitaria che sono rappresentate nella Commissione regionale dei soggetti professionali sono:

- Periti ed esperti giudiziari;
- Tributarista;
- Musicoterapeuta;
- Psicomotricista;

- Operatore Shiatzu;
- Insegnante Metodo Feldenkrais;
- Armonizzatore familiare;
- Counsellor
- Consulenti Tributari;
- Associazione Centro Studi E. Fromm.

Rilevato:

- che negli ultimi anni si è diffusa prepotentemente anche in Italia la figura professionale del "Personal Trainer", ossia del soggetto che opera nel campo delle scienze motorie e del settore dedicato allo sviluppo del benessere psico-fisico della persona attraverso un'organizzazione di tipo professionale che, solitamente, si avvale di piccoli studi professionali dedicati a seguire un numero ridotto di persone rispetto a quelle seguite nelle palestre tradizionali, offrendo così alla clientela il vantaggio di ricevere maggiore accortezza nell'erogazione dei servizi;

- come, a livello giuridico, il "Personal Trainer" finisca spesso per essere inquadrato come lavoratore autonomo, in quanto egli vende lezioni private e in generale consulenza attraverso varie tipologie di pareri professionali; questo nonostante l'ambiente di lavoro possa assumere le sembianze di una palestra in miniatura, poiché, a prescindere dal loro valore, i beni strumentali di cui il professionista si avvale all'interno dello studio non costituiscono che un fattore produttivo secondario rispetto all'importanza di quello apportato dalla propria personale prestazione;

- che il contratto che si pone in essere tra il "Personal Trainer" ed il fruitore del servizio è strettamente legato alla fiducia che viene accordata dal cliente al professionista e integra la fattispecie di un rapporto *intuitu personae*, ai sensi dell'Art. 2222 del Codice Civile;

- l'attuale normativa regionale non prescrive – fatto salvo per la Regione Campania – l'obbligatorietà di svolgere attività fisica in presenza di almeno un istruttore responsabile in possesso di diploma ISEF, o di laurea in Scienze Motorie oppure titolo estero equipollente e legalmente riconosciuto in Italia;

- che, attualmente, per svolgere l'attività di "Personal Trainer" non sono necessarie iscrizioni a particolari albi e pertanto si risulta attratti dalla normativa sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, prescritta con la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

Visto:

- che le limitazioni imposte dalle stringenti normative nazionali emanate in merito alle disposizioni finalizzate al contenimento dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, hanno disposto la chiusura su tutto il territorio nazionale di palestre e centri fitness, facendo nuovamente emergere la necessità di andare a normare la figura professionale del "Personal Trainer";

- che la professione del "Personal Trainer" nasce proprio in contrapposizione alla palestra tradizionale, fondando il rapporto tra professionista e fruitore proprio sull'esclusività dello stesso, ossia strutturando il rapporto con il proprio allenatore in via esclusiva, all'interno di una struttura più contenuta e fruibile da una sola persona alla volta.

Impegna il Presidente della Giunta regionale

- a regolamentare la figura professionale del "Personal Trainer", differenziandola da quella imprenditoriale del gestore/proprietario di palestre e/o di centri fitness ed inserendola tra le "professioni non organizzate" riconosciute all'interno dalla "Commissione regionale dei soggetti professionali";

- a trasmettere gli atti del suddetto riconoscimento al Ministro dello Sviluppo Economico, affinché venga riconosciuta anche a livello nazionale la differenza esistente tra palestra/centro fitness e studio professionale di un "Personal Trainer".

Cons. Francesco Torselli